

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico della finanza;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 33;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ARTICOLO 1 – Integrazioni e modifiche al decreto legislativo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni

1. Il Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

TITOLO V **SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO**

Art. 106 **(Albo degli intermediari finanziari)**

L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma [e di negoziazione o gestione in valuta] () sono riservate agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.*

Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114 – novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1 nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

Art. 107 **(Autorizzazione)**

1. *La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:*
 - a) *sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata [o di società di capitali];*
 - b) *la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;*
 - c) *il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;*
 - d) *venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;*
 - e) *il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;*
 - f) *non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;*
 - g) *oggetto sociale limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.*
2. *La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.*

(*) Formulazione destinata a cadere se viene adottato prima dell'entrata in vigore delle modifiche al TUB il regolamento ministeriale che ai sensi dell'articolo 18 TUF equipara la valuta agli strumenti finanziari.

3. *La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.*

Art. 108

(Vigilanza)

1. *La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, [le partecipazioni detenibili], l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.*
2. *Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:*
 - a) *le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);*
 - b) *sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia*
3. *La Banca d'Italia può:*
 - a) *convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;*
 - b) *ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;*
 - c) *procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);*
 - d) *adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.*
4. *Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.*
5. *La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari .*

Art. 109

(Vigilanza consolidata)

1. *La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da un intermediario finanziario e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lett. b), che sono controllate direttamente o indirettamente da un intermediario finanziario ovvero controllano direttamente o indirettamente un intermediario finanziario e*

non sono sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del capo II – Titolo III ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. *La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti di:*
 - a) *intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il 20 per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;*
 - b) *intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;*
 - c) *società che controllano almeno un intermediario finanziario;*
 - d) *società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario ovvero soggetti indicati nella lettera c) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.*
3. *Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2 la Banca d'Italia:*
 - a) *può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche a livello consolidato. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;*
 - b) *può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) ed d) le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;*
 - c) *può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.*

Art. 110

(Rinvio)

1. *Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 79.*

Art. 111

(Microcredito)

1. *In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o giuridiche, escluse le società di capitale, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro*

autonomo o di microimpresa finalizzati a agevolare l'inclusione sociale e finanziaria o per scopi di tutela e promozione della famiglia e della persona umana, a condizione che i finanziamenti concessi:

- a) *siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;*
 - b) *siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati quando l'attività di finanziamento è rivolta all'impresa o al lavoro autonomo;*
 - c) *siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare quando l'attività di finanziamento è rivolta alla famiglia .*
2. *L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:*
- a) *forma di società di capitali;*
 - b) *capitale versato di ammontare non inferiore a euroquello stabilito [dalla Banca d'Italia ovvero ai sensi del comma 5];*
 - c) *requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali [secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia];*
 - d) *oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali finalizzate e correlate al supporto dell'impresa o della persona;*
 - e) *presentazione di un programma di attività.*
3. *Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche prevedendo requisiti qualitativi, concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, nonché soglie oggettive, riferite al volume delle attività, alla dimensione delle singole operazioni e alle condizioni economiche applicate, per l'esercizio dell'attività.*
4. *Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può con proprio decreto modificare il limite di importo stabilito dal comma 1, lettera a), nonché il capitale minimo previsto dal comma 2, lettera b).*

Art. 112

(Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti)

1. *I confidi, anche di secondo grado, esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi. A tal fine sono iscritti in un elenco tenuto da un apposito Organismo.*
2. *Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.*
3. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo*

106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 107 per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
 5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
 - a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
 - b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
 - c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
 6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
 7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
 8. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni al fine di derogare l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

Art. 113

(Organismo per la tenuta degli elenchi)

1. E' istituito un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e delle relative sezioni separate. I componenti dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, [d'intesa con i Ministri....] sentita la Banca d'Italia.
2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco nonché della relativa sezione separata; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco e dalla relativa sezione separata:
 - a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
 - b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
 - c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
 - d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. *Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'Organismo può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.*
6. *La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall'organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.*
7. *La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e in caso di grave inerzia o malfunzionamento può proporre lo scioglimento.*
8. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:*
 - a) *la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;*
 - b) *i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità, onorabilità [e indipendenza], dei componenti dell'Organismo, nonché i criteri e le modalità per la loro nomina e sostituzione;*
 - c) *la determinazione e riscossione, da parte dell'Organismo, di contributi o altre somme per l'iscrizione negli elenchi in misura idonea ad assicurare l'efficace svolgimento di propri compiti.*

Art. 113-bis

(Sospensione degli organi di amministrazione e controllo)

1. *Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.*
2. *Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.*
3. *La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.*

Art. 113-ter

(Revoca dell'autorizzazione)

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113 – bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 106, comma 1, quando:*
 - a) *risultino gravissime irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravissime violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;*

- b) *siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;*
 - c) *lo scioglimento sia richiesto su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113 - bis, comma 1 o dei liquidatori.*
2. *Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.*
 3. *La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.*
 4. *Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96 - quinquies e 97.*
 5. *Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il successivo comma 6.*
 6. *Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del Titolo IV, Capo I, Sezione III.*
 7. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.*
 8. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.*

Art.114

(Norme finali)

1. *Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.*
2. *Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta .”*

ARTICOLO 2 - Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. L'articolo 58, comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106”.

2. L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da euro 2.065 ad euro 10.329”.

3. All’articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, terzo comma, ultimo periodo, le parole *“ai sensi dell’articolo 107”* sono sostituite dalle seguenti *“ai sensi dell’articolo 108 del presente decreto o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111”*

4. All’articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola *“bancario”* è eliminata dalla rubrica. Al comma 1 bis dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo:

“Nel caso in cui le notizie e dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a tre anni o dell’ammenda fino ad euro 10.000”.

5. All’articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 2 le parole *“presso una banca nonché i dipendenti di banche”* sono sostituite dalle seguenti: *“presso una banca o un intermediario finanziario nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari”.*

6. All’articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1 sono eliminate le parole *“dell’articolo 108, commi 3 e 4 e dell’articolo 110 comma 4”*. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 150.000”.

7. Al comma 2 dell’articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 dopo le parole *“dall’articolo 20 comma 2”* sono aggiunte le seguenti: *“anche in quanto richiamati dall’articolo 110”.*

8. Al comma 1 dell’articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole *“110 commi 1, 2 e 3”* sono eliminate. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis L’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 150.000”.

9. Al comma 2 dell' articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole "*nel comma 1*" sono aggiunte le seguenti "*e nel comma 1 bis*".
10. L'articolo 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.
11. Al comma 1 dell' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "*106 commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3*", sono sostituite dalle seguenti: "*108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3 e 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, 64, commi 2 e 4*".
12. Al comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola "*112*" è sostituita dalle seguenti: "*109 in relazione all'articolo 52 e 110 in relazione all'articolo 61 comma 5*".
13. Il comma 5 dell'art. 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo le parole "*nell'organizzazione della banca*" sono inserite le seguenti: "*o dell'intermediario finanziario*".
14. L'articolo 155 è abrogato.

Art. Y

(Altre norme modificate)

1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è modificato come segue: "6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico

bancario anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”

2. Dopo l'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente: “6.bis I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo.”
3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è abrogato.
4. L'articolo 38-bis, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue: “Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere prestate anche, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.”
5. L'articolo 8, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è modificato come segue: “Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.”
6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è modificato come segue: “Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.”
7. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è modificato come segue:
“Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione:
 1. conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1966, n. 415;
 2. le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che abbiano adottato la forma di società per azioni e che abbiano capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. Ad esse si applicano gli articoli 108, 109 e 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la vigilanza è esercitata dalla Banca d'Italia.”

Art. Z

(Disposizioni transitorie)

1. Gli intermediari finanziari e i confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 e nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare fino al 31 dicembre 2011; fino a tale data la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale e la sezione separata, nei quali non possono essere iscritti nuovi soggetti.
2. Le società fiduciarie di cui all'articolo Y, comma 7, possono continuare a operare fino al 31 dicembre 2011.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, almeno sei mesi prima della scadenza del termine ivi indicato, presentano istanza di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 ovvero nell'elenco

di cui all'articolo 111 o nella relativa sezione speciale, dopo aver apportato allo statuto le necessarie modifiche.

4. Gli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni possono chiedere alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, attestando di non esercitare professionalmente nei confronti del pubblico attività riservate ai sensi di legge.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, presentano istanza di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 corredandola della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui articolo 106, comma 3, lettere c), d), e) ed f).). Fino a tale data la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco speciale, nel quale non possono essere iscritti nuovi soggetti.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 4, gli intermediari e le fiduciarie che non abbiano presentato istanza di iscrizione ai sensi del comma 3 cessano l'attività finanziaria svolta e deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale.